



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2008 – norma 7.3.3

Certificato CSQ N. 9159.CMPD

T	P51	MD01	Rev. 4
---	-----	------	--------

Processo trasversale a tutti i settori

Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 9 del 21/03/2016

Esecutivo dal 17/04/2016

Firmato

Il Presidente

Firmato

Il Segretario Generale

INDICE DEL REGOLAMENTO**Titolo I – NORMATIVA GENERALE****Capo I – Disposizioni Generali**

Art. 1 – Oggetto, riferimenti normativi e definizioni

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere mercatali

Art. 5 - Commissione Consultiva

Art. 6 - Compiti degli uffici comunali

Capo II – Attività di Commercio su Aree Pubbliche

Art. 7 – Forme d'esercizio dell'attività

Art. 8 – Autorizzazioni su posteggi dati in concessione

Art. 9 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 10 - Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

Art. 11 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 12 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi

Art. 13 - Posteggi fuori mercato o posteggi isolati. Criteri di assegnazione

Art. 14 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

Art. 15 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per gestione

Art. 16 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 17 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 18 – Decadenza dal posteggio

Art. 19 – Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Art. 20 – Modalità di vendita

Art. 21 - Divieti

Art. 22 – Disposizioni particolari

Art. 23 – Ubicazione dei mercati e loro configurazione

Art. 24 - Orari

Art. 25 – Modalità d'accesso e sistemazione delle strutture di vendita

Art. 26 – Regolazione della circolazione veicolare e pedonale

Art. 27 – Norme in materia di funzionamento e controllo del mercato

Art. 28 – Verifica delle presenze

Art. 29 – Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi momentaneamente vacanti

Art. 30 – Spostamento, trasferimento, ristrutturazione del mercato

Art. 31 – Modificazione del posteggio

Art. 32 – Concessione di suolo pubblico

Capo III – Fiere mercatali

Art. 33 – Istituzione delle fiere

Art. 34 – Determinazione delle aree

Art. 35 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere

Art. 36 – Domanda di assegnazione di posteggio nella fiera

Art. 37 – Assegnazione provvisoria dei posteggi

Capo IV – Posteggi Isolati

Art. 38 – Istituzione e assegnazione dei posteggi

Capo V – Commercio su Aree Pubbliche in Forma Itinerante

Art. 39 – Disposizioni per i commercianti itineranti

Titolo II – DISPOSIZIONI FINALI

Capo I – Sanzioni Legislative e Regolamentari

Art. 40 Sanzioni

Capo II – Promozione del Commercio Equo e Solidale

Art. 41: Promozione del commercio equo e solidale

Capo III – Disposizioni Varie

Art. 42 – **Collaborazione e obbligo di informazione al consumatore**

Art. 43 - Norme igienico-sanitarie

Art. 44 – Pubblicità dei prezzi

Art. 45 – Consultazione delle parti sociali

Art. 46 - Tributi

Art. 47 – Norma generale

Art. 48 – Rinvio alle disposizioni di legge

Art. 49 – Abrogazione

Art. 50 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**TITOLO I – NORMATIVA GENERALE****Capo I - Disposizioni Generali****Art. 1: Oggetto, riferimenti normativi e definizioni**

1. Il presente regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree di cui all'art. 27, comma 1), lett. d) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.

2. Per quanto relativo alla disciplina delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al titolo X del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito D. Lgs. 114/98) alla Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 (di seguito indicata come L.R. 15/2000) e ai provvedimenti a queste collegati.

3. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 2: Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle medesime aree, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

d) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico con cadenza mensile;

e) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non

inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

f) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

g) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia.

L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;

h) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, su aree, pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

i) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

l) per fiera locale e/o sagra: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione

commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;

m) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;

n) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

o) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

p) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

q) per posteggio isolato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;

r) per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;

s) per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;

t) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

u) per Bollettino Ufficiale della Regione: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

v) per mercato straordinario ai sensi della L.R. n. 15/2000: l'effettuazione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio nel mercato comunale di cui è programmata l'edizione aggiuntiva.

Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario. L'edizione del mercato straordinario è effettuata in una o più aree predeterminate dal Comune;

z) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;

aa) per migliona: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

bb) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

cc) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli e per la categoria dei battitori;

dd) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;

ee) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

ff) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

gg) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

hh) per battitori: l'operatore commerciale su aree pubbliche esercitante l'attività con tale sistema;

ii) per operatore: titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche;

ll) per fornitore: soggetto che procura i beni da porre in vendita all'operatore;

mm) per concessionario: titolare di concessione d'uso del suolo pubblico;

nn) per gestore: soggetto che, a seguito di un contratto di affitto di ramo d'azienda, conduce l'impresa per un determinato periodo di tempo in luogo del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale e della concessione d'uso del suolo pubblico;

oo) per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002.

Art. 3: Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete commerciale sulle aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree di mercato e quelle

fieristiche, con particolare riguardo ai fattori della mobilità, del traffico e dell'inquinamento;

d) valorizzare la funzione commerciale resa dai mercati e dalle fiere, al fine di assicurare i servizi anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio sulle aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali dei servizi igienici e degli adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;

g) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, che possano eventualmente ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

h) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

– il facile accesso ai consumatori;

– sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

– il minimo disagio alla popolazione;

– la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto delle normative riguardanti gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

i) un riequilibrio dei flussi della domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

l) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4: Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere mercatali

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune rispetta:

a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;

b) i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;

c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse;

d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;

e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;

f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5: Commissione Consultiva

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all'art. 6 del presente regolamento, è istituita la Commissione Consultiva ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2000.

2. La Commissione è nominata dal Sindaco. Le modalità di funzionamento, nomina e designazione della stessa sono stabiliti dal Sindaco con apposito regolamento, sentiti i soggetti di cui al comma 1) dell'art. 10 della L.R. n. 15/2000.

Art. 6: Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati ed il controllo tributario e riscossione tributi, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso i propri uffici, oggi individuati nel Settore Gestione del Territorio – Servizio Attività Commerciali per quanto attiene procedure autorizzative e atti relativi, nel Comando di Polizia Locale e nel Settore Finanziario - Ufficio Tributi relativamente

all'accertamento ed alla riscossione dei tributi.

Capo II – Attività di Commercio su Aree Pubbliche

Art. 7: Forme di esercizio dell'attività

1. L'organo comunale competente, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, sentita la competente Commissione Consultiva di cui all'art. 5), provvede ad adottare i provvedimenti di attuazione delle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme di mercato ordinario o straordinario, della fiera o di posteggio isolato; nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica alle stesse, possono essere stabilite:

a) i giorni e l'orario di svolgimento delle iniziative;

b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;

c) il numero di posteggi, indicando se previsto quelli riservati agli agricoltori.

2. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione dei posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

3. L'autorizzazione per posteggi in concessione decennale è rilasciata dagli uffici del Comune sede del posteggio ed abilita all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito regionale. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato.

4. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dagli uffici comunali di residenza o dove la Società ha la propria sede legale; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sull'intero territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciate da altre Regioni.

5. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone (S.a.s. e S.n.c.) in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998; tale autorizzazione abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti; il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita.

6. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, ed abilitano alla vendita dei

prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.

7. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione.

8. Il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalle norme di cui al capo I del titolo II del Regolamento generale per l'occupazione di suolo pubblico, in quanto applicabili.

Art. 8: Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio al dettaglio su aree pubbliche nei mercati comunali mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal soggetto indicato all'art. 6 contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali che si svolgono su area pubblica.

2. La graduatoria è approvata dal Dirigente competente.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Settore designato ai sensi dell'art. 6, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato, nel quale viene chiesta l'autorizzazione e relativa concessione;

e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) anzianità d'iscrizione al registro imprese;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro imprese;

d) a parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede la data d'invio attestata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo di "Poste Italiane – Società per Azioni", con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo Generale d'arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Servizio designato ex art. 6, pubblica all'Albo Pretorio la graduatoria formulata sulla base dei criteri

di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato nel medesimo giorno all'Albo Pretorio del Comune.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

8. La tassa di occupazione è applicata dall'Ufficio Tributi.

9. L'organizzazione interna dei mercati può ammettere posteggi vincolati per tipologia di prodotti, dimensione, posizione o altre specifiche necessità. Tale previsione è disciplinata nel successivo art. 23. In relazione ai suddetti posteggi vincolati, ove stabiliti tramite planimetria approvata dall'organo competente, la procedura per assegnare tali postazioni di vendita, qualora non pervenissero istanze nella prima pubblicazione al B.U.R.L., prevede la trasformazione di tali posteggi in "settore alimentare generico" ad eccezione della tipologia "prodotti ittici".

Art. 9: Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal Dirigente designato ex art. 6.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Settore designato ai sensi dell'art. 6, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda può essere inviata a mezzo di "Poste Italiane – Società Per

Azioni", con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo di "Poste Italiane – Società Per Azioni", la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'Ufficio Protocollo Generale d'arrivo della corrispondenza.

5. La domanda è assegnata in istruttoria al Servizio indicato all'art. 6.

6. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Servizio ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Nel caso in cui il Servizio non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Dirigente designato ex art. 6, deve essere

motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10: Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. I produttori agricoli sono ammessi a frequentare il mercato ai sensi della normativa vigente per tale categoria di operatori (D. Lgs. n. 228/2001 e L. n. 59/1963), occupando gli appositi posteggi loro riservati, purché in possesso di autorizzazione alla vendita e di documentazione attestante il possesso dei requisiti.

Art. 11: Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di produttore agricolo, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 445/2000.

2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione del posteggio agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare.

Art. 12: Pubblicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato il Servizio indicato all'art. 6 trasmette alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati e notizie che riguardano i posteggi da assegnare in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 13: Posteggi fuori mercato o posteggi isolati. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato o posteggi isolati sono ubicati in parti del territorio comunali diverse dalle aree riservate ai mercati, fiere o sagre, sono istituiti dal Comune derogando all'obbligo del preventivo nulla osta regionale e sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal Dirigente designato ex art. 6 e pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale individui l'area ove ammettere l'operatore commerciale su aree pubbliche ad esercitare in sede fissa su posteggi isolati, con il provvedimento d'individuazione dell'area saranno stabiliti il numero e tipologia dei posteggi, nonché se permanenti o stagionali. L'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere autorizzazione e relativa concessione di posteggio in un'area pubblica comunale di cui all'art. 28, comma 1, lett.a) del D. Lgs. n. 114/1998;

e) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di

vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune in qualità di spuntista;

b) anzianità d'iscrizione al registro imprese;

c) anzianità d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese.

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data d'invio fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data d'arrivo apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune.

6. Le domande possono essere inviate a mezzo di "Poste Italiane – Società Per Azioni", con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo Generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine per la presentazione delle domande, il Servizio designato ex art. 6 pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso all'Albo Pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

Art. 14: Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un ramo dell'azienda, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali, questi ultimi solo in caso di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare.

2. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998 può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente, previa consegna di copia fotostatica dell'atto di trasferimento dell'azienda e deve presentare, entro quattro mesi dal trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione al Comune.

3. Il subentrante mortis causa può proseguire provvisoriamente l'attività del dante causa per il periodo di un anno.

4. Può essere concessa proroga di 30 giorni ai termini di cui ai commi precedenti per casi di comprovata necessità.

5. Nella comunicazione l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998;
- c) di non possedere più di una autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione;
- d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.

6. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

Art. 15 Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per gestione

1. Nei casi in cui è avvenuta la cessione temporanea di un'azienda o di un ramo d'azienda a seguito di regolare contratto di affitto di azienda, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione di posteggio sono rilasciate temporaneamente al subentrante e pertanto sono valide fino alla data fissata nel contratto stesso. Il mancato rinnovo del contratto di affitto di ramo d'azienda comporta la decadenza dei titoli a nome del subentrante; l'autorizzazione e la concessione di posteggio sono reintestate al titolare originario.

2. Nel caso in cui il titolare originario non riprenda ad esercitare l'attività entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del contratto di affitto di azienda, decade automaticamente dal diritto ad esercitare l'attività.

3. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine dell'affitto di azienda, la reintestazione è effettuata dal Comune all'originario titolare. Qualora il titolare non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art.16:Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Dirigente competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree di mercato;

b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi d'arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

Art. 17: Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata nelle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio

dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non superiore a tre mesi;

d) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 114/1998;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Dirigente competente, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 18: Decadenza dal posteggio

1. La concessione del posteggio, sia esso isolato o mercatale decade nei seguenti casi:

a) mancato rispetto delle norme inerenti l'esercizio dell'attività, valutata la gravità della violazione e fatta salva l'irrogazione delle prescritte sanzioni;

b) mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Il Comando di Polizia Locale segnala al Servizio Attività Commerciali il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui alla lettera b) per l'automatica decadenza che viene comunicata dal Dirigente competente.

Art. 19: Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato conformemente alle sue scelte.

2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art. 20: Modalità di vendita

1. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli incaricati comunali.

2. Il titolare dell'autorizzazione (o preposto alla vendita), deve essere munito di copia della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e della

documentazione comprovante l' idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell' Ordinanza del Ministero della Sanità 3 Aprile 2002.

Art. 21: Divieti

1. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Art. 22: Disposizioni particolari

1. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia del posto stesso.

2. Nel provvedere alla pulizia del posteggio l'operatore dovrà separare i rifiuti con il metodo della raccolta differenziata e così agevolare le operazioni di smaltimento degli stessi.

3. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà avvenire con le modalità previste dagli appositi regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 23: Ubicazione dei mercati e loro configurazione

1. In Paderno Dugnano si svolgono settimanalmente due mercati su aree pubbliche: nella giornata di Martedì a Dugnano e nella giornata di Venerdì a Palazzolo Milanese, individuate nel vigente

Piano Regolatore Generale rispettivamente al foglio 23, mappali 75, 76, 78, 226 e foglio 9, mappali 446, 449.

2. Il mercato di Dugnano si svolge nell' apposita piazza riqualificata e denominata Oslavia.

Il mercato di Dugnano ha in organico n. **115** posteggi tra settore alimentare e settore non alimentare e individua apposite file per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

I posteggi hanno tutti una profondità pari a mt. 5,00.

L'assetto merceologico del mercato attualmente contempla postazioni "vincolate" per le seguenti tipologie di prodotti: ittici; polleria rosticceria; vendita alimentari con somministrazione di alimenti e bevande – bar, che sono allocate rispettivamente nelle file A, B, C, E e postazioni per la vendita di prodotti alimentari nelle file con fronte espositivo ad ovest.

3. Il mercato di Palazzolo Milanese si svolge nell' apposita area denominata piazza Mercato.

L'area complessiva del mercato ha un potenziale di n. 151 posteggi.

I posteggi hanno una profondità pari a mq. 5,00.

L'assetto merceologico del mercato contempla la vendita di prodotti con modalità settoriale "alimentare e non alimentare".

4. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato uno spazio minimo di mt. 0,50. Le metrature assegnate agli operatori commerciali s'intendono comprensive di tutti gli ingombri spaziali compresi gli autoveicoli utilizzati dall'operatore.

5. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non rappresentano modifica al presente regolamento.

6. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato sono delineati con apposita segnaletica e individuano:

a) un'area riservata alla vendita da parte dei commercianti;

b) un'area prospiciente i banchi vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo art. 24; in tale periodo, in tali spazi, sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;

c) un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati;

d) un'area riservata ai battitori.

7. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 24: Orari

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area mercatale, devono occupare il proprio posteggio tra le ore 7,30 e le ore 8,30.

2. Gli operatori che utilizzano autobanchi attrezzati devono occupare il proprio posteggio entro le ore 7,30. I fornitori hanno accesso all'area mercatale non oltre le ore 8,00.

3. Le operazioni relative allo scarico delle merci, all'allestimento delle attrezzature di vendita, allo sgombero dell'area di mercato non devono essere superiori a 30 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

4. Le operazioni di vendita hanno inizio a partire dalle ore 7.30. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13,30; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 14,00.

5. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica al presente regolamento.

6. La mancata presenza del titolare del posteggio entro mezz'ora dal termine ultimo fissato al comma 1) sarà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Locale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art. 29 del presente regolamento.

7. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate del 25 Dicembre, del 1 Gennaio, si potrà procedere ad anticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.

8. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con altre festività nazionali, il mercato si svolgerà regolarmente qualora ne facciano espressa richiesta almeno il 50% degli operatori titolari di concessione di posteggio entro il 15° giorno antecedente la data del mercato; in assenza di tale richiesta, si potrà procedere ad anticipare o posticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.

9. In caso di edizioni straordinarie del mercato, potrà essere modificato l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo nel rispetto di cui al limite di cui all'art. 9, comma 1), lett. b) della L.R. n. 15/2000 e successive modificazioni.

Art. 25: Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita

1. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Art. 26: Regolazione della circolazione veicolare e pedonale

1. Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati.

Art. 27: Norme in materia di funzionamento e controllo del mercato

1. Le modalità d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati, sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

2. In ogni caso i concessionari di posteggio e gli spuntisti dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) è vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata al posteggio, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- b) le tende di protezione del banco vendita dovranno essere collocate solo anteriormente ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,00 con intelaiatura fissa;

- c) fermo il disposto dell'allegato A – paragrafo III.3.4 della L.R. n. 15/2000 e successive modificazioni, è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- d) esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso d'apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume è mantenuto a livelli da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi, l'uso è vietato;
- e) il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, ovvero l'operatore non deve lasciare il mercato prima delle ore 13,30, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- f) in ogni altro caso l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 28: Verifica delle presenze

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata dopo le ore 8,30, termine ultimo stabilito dall'art. 24 del presente regolamento.

2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verificano.

3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati

che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.

4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

5. Trascorso l'orario fissato dal precedente art. 24, ovvero dopo le ore 8,30, l'operatore della Polizia Locale addetto al mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

6. Conclusa la giornata di mercato il responsabile del servizio o l'operatore della Polizia Locale addetto al mercato provvederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- a) le assenze dei titolari di posteggio; la presenza dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- b) ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

Art. 29: Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi momentaneamente vacanti

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri

soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, dall'operatore della Polizia Locale addetto al mercato, ad operatori che vantino il più alto numero di presenze al mercato riferibili all'autorizzazione.

A parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

2. La graduatoria sarà aggiornata ogni anno solare, a cura del Settore Polizia Locale, escludendo gli operatori che non abbiano registrato nel corso dell'anno solare precedente alcuna presenza.

3. In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, il posteggio potrà essere assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare, mentre, al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, non potrà essere assegnato ad operatore autorizzato per il settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare.

4. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28, comma 1), lettera a) del D. Lgs. 114/1998, la domanda d'ammissione alla graduatoria di spunta potrà essere

accolta solo se il titolo autorizzatorio risulti rilasciato da un Comune della regione Lombardia.

5. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture.

Art. 30: Spostamento, trasferimento, ristrutturazione del mercato

1. L'aumento o la diminuzione del numero dei posteggi, la ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento in altra sede o in altro giorno lavorativo del mercato di cui al presente Regolamento possono essere disposti dal Comune, sentiti i soggetti di cui all'art. 10 della L.R. n. 15/2000 e successive modificazioni per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) causa di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico sanitari.

2. In caso di riduzione del numero di posteggi, l'organo competente comunale deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi, qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede.

3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione sarà effettuata stilando apposita graduatoria

d'ufficio, a mente del paragrafo VII.4 dell'allegato A alla L.R. n. 15/2000 e successive modificazioni, con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità d'iscrizione al registro imprese;
- d) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentare e non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.

4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 giorni precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'ufficio competente entro 15 giorni dalla data della notifica della graduatoria stessa.

5. Su tali istanza il Dirigente designato ex art. 6 deve pronunciarsi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, il Servizio indicato dall'art. 6 provvederà alla pubblicazione ed alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

6. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con quella deliberata per lo svolgimento di una fiera nello stesso sito, e non fossero disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due manifestazioni, il Dirigente, sentiti i soggetti di cui all'art. 10 della L.R. n. 15/2000 e successive modificazioni, potrà disporre il recupero del mercato in altra data.

Art. 31: Modificazione del posteggio

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.

2. Lo spostamento su posteggio libero, settore alimentare, da parte di operatore titolare di concessione su "postazione vincolata" di cui all'art. 23, comma 2, può avvenire a condizione che la vendita sia limitata ai soli generi alimentari con esclusione di "prodotti ittici, polleria rosticceria; somministrazione di alimenti e bevande", previa dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui è già titolare.

3. Il soggetto individuato dall'art. 6, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare)

dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.

4. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.

5. Il soggetto individuato dall'art. 6, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.

6. Lo scambio del posteggio è escluso tra i posteggi riservati ai "prodotti ittici", "somministrazione di alimenti e bevande - bar" e "polleria – rosticceria", ovvero per tali posteggi lo scambio è attuabile tra operatori del settore alimentare che vendano esclusivamente o in maniera prevalente tali merci. L'area riservata a tali merceologie non è trasformabile in altro genere merceologico appartenente al settore alimentare.

Art. 32: Concessione di suolo pubblico

1. L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale concessione viene rilasciata, dietro presentazione di specifica richiesta, in conformità ai criteri indicati nei precedenti articoli 8 e 13.

2. Il provvedimento ha durata decennale ed è rinnovabile con semplice comunicazione dell'interessato, salvo le possibilità di revoca motivata previste dalle norme in materia.

3. Esso può essere trasferito a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

4. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

5. Il Comune può procedere a rilasciare un atto unico di autorizzazione e concessione di suolo pubblico unificando la validità delle stesse.

Capo III – Fiere mercatali

Art. 33: Istituzione delle fiere

1. Le fiere sono istituite con le procedure di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera, verranno stabilite:

- a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
- b) gli orari della fiera;
- c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
- d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.

3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative alle autorizzazioni per posteggi decennali, purché compatibili.

Art. 34: Determinazione delle aree

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel Comune di Paderno Dugnano, per quanto riguarda le aree destinate alle fiere mercatali, sono individuati sul territorio comunale i seguenti posteggi, nelle sotto elencate località:

- a) piazzali antistanti i cimiteri.

Art. 35: Assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive;
- b) maggior numero di presenze;
- c) anzianità desunta dal registro imprese;
- d) ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. A ciascun soggetto possono essere concessi un massimo di 2 posteggi nell'ambito della medesima fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

3. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

4. L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera.

5. Il posteggio é concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.

Art. 36: Domanda di assegnazione di posteggio nella fiera

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata al Comune, a mezzo lettera raccomandata A/R, entro il periodo determinato dall'Amministrazione stessa nel provvedimento di istituzione della fiera, comunque non inferiore a sessanta giorni antecedenti lo svolgimento della stessa.

2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- b) gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio decennale o in forma itinerante;
- c) denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
- d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
- e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita;
- f) l'eventuale validità pluriennale della domanda, se prevista dal provvedimento di istituzione della fiera.

3. Il posteggio nella singola fiera é assegnato, con graduatoria separata per

ciascuno dei settori merceologici o delle tipologie merceologiche eventualmente previste, in base ad una graduatoria, pubblicata nel termine previsto dal provvedimento di istituzione della fiera, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita) nella fiera;
- b) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera;
- c) anzianità d'iscrizione al registro delle imprese.

4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

Art. 37 Assegnazione provvisoria dei posteggi

1. L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, all'orario stabilito, dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

Capo IV – Posteggi Isolati

Art. 38 Istituzione e assegnazione dei posteggi

1. I posteggi isolati sono istituiti con le procedure di cui all'art. 13 del presente regolamento.

2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:

- a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
- b) gli orari d'esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
- c) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria d'assegnazione;
- d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.

3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente regolamento purché compatibili.

Capo V – Commercio su Aree Pubbliche in Forma Itinerante

Art. 39: Disposizioni per i commercianti itineranti

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1), lett. b), D.Lgs. n. 114/1998 o per effetto dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1), lett. a), D.Lgs. n. 114/98 (purché, in quest'ultimo caso, rilasciata da un Comune della Regione) o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. n. 59/1963 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.

2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 120 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D. Lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 19 del D. Lgs. 114/98.

4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si

svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro i 500 metri lineari dall'area di mercato o fiera individuate nelle delibere di cui all'art. 2. Tale distanza viene misurata dal posteggio più vicino.

5. Le aree del Comune nelle quali il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitario o di pubblica utilità, così come quelle nelle quali dovranno essere limitate o escluso in funzione della tutela di siti di particolare valore archeologico, storico, artistico od ambientale, sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.

6. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.

7. Ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Sanità 3 Aprile 2002, é vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi.

Titolo II - DISPOSIZIONI FINALI

Capo I – Sanzioni Legislative e Regolamentari

Art. 40: Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1), D. Lgs. n. 114/1998, é punito con sanzione amministrativa, la cui misura é determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- a) senza l'autorizzazione prescritta;
- b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (s'intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati, anche quello per l'occupazione di posteggi o aree diverse da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);
- c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui ai commi 9) e 10), art. 28, D. Lgs. n. 114/1998.

2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce posta in vendita.

3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2), D. Lgs. n. 114/1998, sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura é determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.

4. L'autorizzazione é revocata:

- a) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, servizio militare); in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo é ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio, e deve essere immediatamente comunicata all'interessato;
- c) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità;
- d) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 114/1998;
- e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare.

5. Ai sensi dell'art. 8, commi 1) e 2), L.R. n. 15/2000, l'autorizzazione é sospesa, per un periodo non superiore ai 20 giorni di calendario, in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) per le seguenti violazioni:

- a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;
- c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano e del patrimonio arboreo.

6. Fatte salve le sanzioni stabilite dal D. Lgs. n. 114/1998 e dalla L. R. n. 15/2000 e successive modificazioni, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione del pagamento di una somma oggi determinata dalla legge da € 25,00 a € 500,00. In caso di violazioni di particolare gravità o recidiva, come specificato all'art. 16 sono assunti i provvedimenti di natura sospensiva o di revoca. In ogni caso saranno applicate le sanzioni di legge vigenti all'epoca della violazione.

Capo II – Promozione del Commercio Equo e Solidale

Art. 41: Promozione del commercio equo e solidale

1. Al fine di incentivare e promuovere lo sviluppo del commercio equo e solidale, con successivi atti saranno individuate le aree ove potrà essere svolta dai soggetti

interessati tale attività in forma itinerante o in postazioni fisse, anche con istituzione di apposite "fiere mercatali tematiche". Saranno inoltre individuati in appositi atti i requisiti e le modalità di svolgimento di tale forma di attività.

Capo III – Disposizioni Varie

Art. 42: Collaborazione ed obbligo di informazione al consumatore

1. Anche gli esercenti il commercio su aree pubbliche in posteggi dati in concessione o con modalità itinerante hanno obbligo di informare il consumatore circa i prezzi praticati, la provenienza e le caratteristiche della merce, nonché informare lo stesso di particolari modalità di vendita praticate (vendite straordinarie, promozionali, saldi di fine stagione) procedendo alla chiara individuazione della forma particolare di vendita separando la merce se non venduta interamente con la medesima modalità praticata al fine di non incorrere nelle sanzioni stabilite dalle vigenti norme in materia di prezzi e tutela del consumatore.

Art. 43: Norme igienico-sanitarie

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato devono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dai regolamenti

comunali d'igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Sanità 3 Aprile 2002 ed eventuali successive modificazioni.

3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche, polleria – rosticceria, prodotti ittici e somministrazione di alimenti e bevande – bar esercitato su aree pubbliche é subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Sanità 3 Aprile 2002. Nelle aree mercatali sono individuati appositi spazi cui riservare la vendita di tali merci.

Art. 44: Pubblicità dei prezzi

1. Le merci esposte sui banchi di vendita devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.

2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

3. I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente. Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 45: Consultazione delle parti sociali

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2000 è istituita una commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche della quale sono chiamati a far parte, oltre al Sindaco o suo delegato che la presiede, i rappresentanti del comune interessato, delle organizzazioni sindacali delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

2. La commissione è obbligatoriamente sentita in relazione alla:

- a) programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari);
- b) determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero dei posteggi;
- c) istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato;

- d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi;
- e) predisposizione di regolamenti, riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche.

3. La nomina della commissione è effettuata con decreto del Sindaco. I componenti dimissionari o deceduti vengono sostituiti su segnalazione dell'associazione che li ha designati la quale, potrà richiedere altresì con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente segnalato.

Art. 46: Tributi

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in posteggi dati in concessione o sui posteggi isolati di cui al precedente art. 38, sono soggetti ai tributi relativi all'occupazione del suolo pubblico, allo smaltimento dei rifiuti prodotti e ad ogni altro tributo connesso con l'utilizzo del posteggio dato in concessione.

2. L'entità, modalità e termini di pagamento dei tributi di cui al precedente comma, saranno determinati a norma degli appositi Regolamenti Comunali disciplinanti la materia.

3. Qualora il competente ufficio segnali al Servizio Attività Commerciali il mancato pagamento TOSAP da parte dell'operatore assegnatario, previa contestazione promossa dall'Ufficio Tributi, provvede ad emettere il

provvedimento di decadenza della concessione all'operatore concessionario che non ha provveduto al pagamento della relativa tassa.

4. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del tributo di volta in volta.

Art. 47: Norma generale

1. In quanto compatibili si applicano alle fiere tutte le disposizioni già previste per i mercati.

Art. 48: Rinvio alle disposizioni di legge

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, s'intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 114/1998 alla L.R. n. 15/2000 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

Art. 49: Abrogazione

1. Con l'approvazione del presente regolamento s'intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 50: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte degli organi competenti.